



Codice Etico e Linee Guida Anti-Corruzione
Ente Zona Industriale di Porto Marghera

Via delle Industrie 19
30175 Venezia Marghera

| | |
|---|----|
| <i>Codice Etico e Linee Guida Anti-Corruzione</i> | |
| <i>Ente Zona Industriale di Porto Marghera</i> | 1 |
| Definizioni | 4 |
| <i>Codice Etico</i> | 7 |
| <i>Ente Zona Industriale di Porto Marghera</i> | 7 |
| Codice Etico Ente Zona Industriale di Porto Marghera | 8 |
| <i>PREMESSA</i> | 8 |
| I. Principi generali: sostenibilità e responsabilità d’impresa..... | 9 |
| II. Canoni di comportamento | 10 |
| 1. Etica, trasparenza, correttezza, professionalità | 10 |
| 2. Rapporti con gli associati | 11 |
| 2.1 Efficienza e trasparenza nei rapporti | 11 |
| 2.2 Rapporti con gli organi di informazione e gestione delle informazioni privilegiate..... | 11 |
| 3. Rapporti con istituzioni, associazioni, Autorità e Istituzioni Pubbliche..... | 12 |
| 3.1 Organizzazioni politiche e sindacali | 12 |
| 3.2 Promozione delle attività “non profit” | 12 |
| 4. Rapporti con fornitori | 13 |
| 4.1 Fornitori e collaboratori esterni | 13 |
| 5. Management, dipendenti, collaboratori di Ente Zona Industriale | 14 |
| 5.1. Sviluppo e tutela delle Risorse umane | 14 |
| 5.2. Knowledge Management | 14 |
| 5.3. Security aziendale..... | 15 |
| 5.4. Molestie o mobbing sul luogo di lavoro | 15 |
| 5.5. Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di fumo..... | 16 |
| III. Strumenti di applicazione del Codice Etico | 17 |
| 1. Sistema di controllo interno e gestione dei rischi..... | 17 |
| 1.1 Conflitti di interesse..... | 17 |
| 1.2 Trasparenza delle registrazioni contabili | 19 |
| 2. Tutela della salute, sicurezza e ambiente e dell’incolumità pubblica..... | 19 |
| 3. Ricerca, innovazione e tutela del patrimonio intellettuale | 20 |
| 4. Riservatezza | 20 |
| 4.1 Protezione del segreto aziendale..... | 20 |
| 4.2 Tutela della privacy | 21 |
| 4.3 Partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni..... | 21 |
| IV. Ambiti di applicazione e strutture di riferimento del Codice Etico..... | 22 |
| 1. Obbligo di conoscenza del Codice e di segnalazione di possibili violazioni...22 | |
| 2. Strutture di riferimento e vigilanza..... | 23 |
| 2.1. Garante del Codice Etico | 23 |
| 3. Revisione del Codice | 24 |
| 4. Valore contrattuale del Codice | 24 |
| <i>Linee Guida Anti-Corruzione</i> | |
| <i>Ente Zona Industriale di Porto Marghera</i> | 26 |
| 1. Dichiarazione Anti-Corruzione | 27 |
| 2. Omaggi, spese e ospitalità..... | 29 |
| 3. Omaggi, vantaggi economici o altre utilità offerti a, o ricevuti da, Persone di Ente Zona Industriale..... | 29 |
| 4. Omaggi, vantaggi economici o altre utilità dati a terze parti (inclusi Pubblici Ufficiali)..... | 30 |
| 5. Contributi politici | 31 |

| | | |
|-----|--|----|
| 6. | Contributi di beneficenza e donazioni (non profit) | 32 |
| 7. | Sponsorizzazioni..... | 33 |
| 8. | Fornitori | 35 |
| 9. | Principi di riferimento per il processo di approvvigionamento..... | 35 |
| 10. | Processo di selezione dei Fornitori | 37 |
| 11. | Controparti..... | 38 |
| 12. | Consulenti..... | 40 |

Definizioni

- Contatto Rilevante:** qualunque contatto diretto o indiretto relativo a:
- a) influenzare qualunque organismo o funzionario appartenente al potere legislativo, esecutivo, amministrativo, giudiziario o ad altre funzioni pubbliche o qualunque partito politico o organizzazione pubblica internazionale;
 - b) qualunque indagine, ispezione, controllo, valutazione, licenza, permesso, registrazione della pubblica amministrazione o analoga azione amministrativa, regolatoria o esecutiva;
 - c) qualunque contratto potenziale o attuale con un'amministrazione o altre operazioni o attività, che coinvolgono un organismo amministrativo o una società di proprietà o controllata da un'amministrazione, un partito politico o un'organizzazione pubblica internazionale;
 - d) spese di attenzione, formazione, rimborso spese o omaggi a favore di un Pubblico Ufficiale;
 - e) qualunque altra negoziazione, accordo o incontro con un organismo amministrativo o un'organizzazione pubblica internazionale o un Pubblico Ufficiale, ad eccezione di incontri che non comportano il sostegno di alcuna posizione, se tali incontri sono con un Pubblico Ufficiale che agisce nel proprio ruolo ministeriale, amministrativo o legale, e al solo scopo di chiedere l'interpretazione o parere circa l'applicazione di norme, la spiegazione di procedure, per presentare documenti presso l'amministrazione o aspetti legali di un'operazione privata; e
 - f) attività analoghe.
- Ente Zona Industriale:** Ente Zona Industriale di Porto Marghera.
- Consulente:** una persona fisica o società indipendente che lavora per conto dell'Ente Zona Industriale con lo scopo di fornire un parere specialistico o servizi di natura intellettuale, utilizzati dall'Ente Zona Industriale per supportare le decisioni del management.
- Contributi di beneficenza e donazioni:** donazioni, elargizioni e iniziative aventi carattere di liberalità a favore di beneficiari e liberalità connesse a iniziative a favore del territorio a scopi sociali e/o umanitari(non profit)
- Controparte:** qualsiasi soggetto (persona fisica o società) che sia legato da un rapporto contrattuale con l'Ente Zona Industriale o che agisca per conto dell'Ente Zona Industriale o che è probabile che abbia un contatto rilevante con un Pubblico Ufficiale nello svolgimento del suo incarico per conto dell'Ente Zona Industriale (ad esempio Intermediari, partner di Joint Venture, ecc) e che non rientri nella definizione di Fornitore di seguito riportata.
- Facilitation Payment:** pagamenti non ufficiali effettuati a favore di un Pubblico Ufficiale, allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di routine o attività prevista nell'ambito dei propri doveri da parte di Pubblici Ufficiali. Spesso essi sono chiamati anche pagamenti volti a "velocizzare" o "ungere".

| | |
|--|--|
| Familiare: | il coniuge; nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e i primi cugini del soggetto interessato e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l'abitazione; il coniuge del privato; nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e i primi cugini del privato e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l'abitazione. |
| Fornitore: | persona fisica, società o raggruppamenti potenzialmente in grado di soddisfare un determinato fabbisogno di approvvigionamento di beni, lavori e servizi cui si applica la procedura "gestione degli approvvigionamenti e outsourcing" e s.m.i.. |
| Garante: | Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Zona Industriale delegato a tale ruolo dal Consiglio stesso. |
| Joint Venture: | joint venture, consorzi, associazioni temporanee di impresa (ATI), associazioni, accordi di collaborazione o altri enti con o senza personalità giuridica, in cui Ente Zona Industriale detiene un interesse. |
| Intermediario: | una persona fisica o società che Ente Zona Industriale si propone di tenere al proprio servizio al fine di: (i) promuovere gli interessi di Ente Zona Industriale in relazione a una singola operazione/progetto; (ii) agevolare la stipula e/o l'esecuzione di contratti con soggetti terzi; e/o (iii) mettere in contatto/presentare Ente Zona Industriale a una o più altre parti allo scopo di procurare/produrre o intrattenere un affare. |
| Leggi Anti-Corruzione: | (i) le disposizioni anticorruzione contenute nel Codice Penale italiano e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi incluso il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, (ii) il FCPA (U.S. Foreign Corrupt Practices Act del 1977 e successive modifiche e integrazioni), (iii) lo UK Bribery Act (Bribery Act 2010 del Regno Unito, tutta la legislazione secondaria associata e successive modifiche e integrazioni), (iv) le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e (v) i trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione |
| Persone di Ente Zona Industriale: | amministratori, management e dipendenti, nonché tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi di Ente Zona Industriale. |
| Pubblico Ufficiale: | a) chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; b) chiunque agisca in qualità ufficiale nell'interesse o per conto di (i) una pubblica amministrazione nazionale, regionale o locale, (ii) un'agenzia, ufficio o organo dell'Unione Europea o di una pubblica amministrazione, italiana o straniera, nazionale, regionale o locale, (iii) un'impresa di proprietà, controllata o partecipata da una pubblica amministrazione italiana o straniera, (iv) un'organizzazione pubblica internazionale, quali la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, il Fondo |

Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, le Nazioni Unite o l'Organizzazione Mondiale del Commercio, o (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica, italiano o straniero;

c) qualunque incaricato di un pubblico servizio, ossia coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove pubblico servizio significa un'attività che è disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima. Sono esclusi lo svolgimento di semplici mansioni di ordine e la prestazione di opera meramente materiale.

Sponsorizzazione:

Iniziativa di comunicazione promo-pubblicitaria attraverso la quale un soggetto, denominato "sponsee" o "sponsorizzato", si obbliga, verso un corrispettivo, ad associare alla propria attività il nome o segno distintivo dello "sponsor" al fine di promuoverne positivamente l'immagine, l'identità, il marchio o i suoi prodotti/servizi. Sono ricomprese le iniziative di supporto alla comunicazione che comportino un ritorno di immagine positivo per Ente Zona Industriale, i) volte a sostenere attività di studio, ricerca e approfondimento relative a temi di interesse Ente Zona Industriale, o ii) a carattere culturale promosse e sostenute da enti che non hanno scopo di lucro.

Codice Etico
Ente Zona Industriale di Porto Marghera

Codice Etico Ente Zona Industriale di Porto Marghera

PREMESSA

Ente Zona Industriale di Porto Marghera si propone i seguenti scopi:

- a) lo studio dei problemi che possono interessare la zona e le industrie in essa stabilite;
- b) la tutela delle imprese operanti entro la zona industriale di Porto Marghera, ed in particolare di quelle associate nella loro attività;
- c) la promozione di studi e l'assunzione di iniziative, anche in forma consortile, a salvaguardia della zona ed al più adatto suo potenziamento;
- d) il miglioramento delle condizioni generali delle infrastrutture e dei servizi pubblici della zona industriale di Porto Marghera;
- e) la gestione di servizi tecnici in favore delle imprese associate e non. In particolare la gestione della Rete di Monitoraggio della Qualità dell'Aria (Rete);
- f) la collaborazione con enti ed organizzazioni che perseguano i medesimi scopi anche in ambito territoriale più esteso.

Con lo scopo di definire con chiarezza l'importanza dei valori e le responsabilità che Ente Zona Industriale di Porto Marghera (Ente Zona Industriale) riconosce, accetta, condivide e assume, è stato elaborato il Codice Etico Ente Zona Industriale di Porto Marghera .

L'osservanza del Codice Etico ("Codice"), da parte degli amministratori e del *management* dell'Ente Zona Industriale nonché di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente Zona Industriale ("Persone dell'Ente Zona Industriale"), ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, è di importanza fondamentale - anche ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e di contratto che disciplinano il rapporto con l'Ente Zona Industriale - per l'efficienza, l'affidabilità e la reputazione dell'Ente Zona Industriale, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo dell'impresa e per il miglioramento del contesto sociale in cui l'Ente Zona Industriale opera.

L'Ente Zona Industriale si impegna a promuovere la conoscenza del Codice da parte delle Persone dell'Ente Zona Industriale, vigila con attenzione sull'osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti e procedure di informazione, prevenzione e controllo, assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se del caso, con azioni correttive. Il Codice è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali l'Ente Zona Industriale intrattiene relazioni.

Le funzioni di garante del Codice Etico ("Garante") sono assegnate al Presidente

I. Principi generali: sostenibilità e responsabilità d'impresa

L'osservanza della legge, dei regolamenti, delle disposizioni statutarie, l'integrità etica e la correttezza sono impegno costante e dovere di tutte le Persone dell'Ente Zona Industriale e ne caratterizzano i comportamenti.

La conduzione degli affari e delle attività aziendali deve essere svolta in un quadro di *trasparenza, onestà, correttezza, buona fede* e nel pieno rispetto delle regole.

L'Ente Zona Industriale si impegna a mantenere e rafforzare un sistema di *governance* allineato con gli standard della *best practice* internazionale in grado di gestire la complessità delle situazioni in cui si trova a operare e le sfide da affrontare.

Nello sviluppo delle proprie attività, l'Ente Zona Industriale si ispira alla tutela e alla promozione dei *diritti umani*, inalienabili e imprescindibili prerogative degli esseri umani e fondamento per la costruzione di società fondate sui principi di uguaglianza, solidarietà, ripudio della guerra e per la tutela dei diritti civili e politici, dei diritti sociali, economici e culturali e dei diritti cosiddetti di terza generazione (diritto all'autodeterminazione, alla pace, allo sviluppo e alla salvaguardia dell'ambiente).

È ripudiata ogni sorta di discriminazione, di corruzione, di lavoro forzato o minorile. Sono tenuti in particolare considerazione il riconoscimento e la salvaguardia della *dignità*, della *libertà* e dell'*uguaglianza* degli esseri umani, la tutela del *lavoro* e delle *libertà sindacali*, della *salute*, della *sicurezza*, dell'*ambiente* e della *biodiversità*, nonché il sistema di valori e principi in materia di trasparenza, efficienza energetica e sviluppo sostenibile, così come affermati dalle Istituzioni e dalle Convenzioni Internazionali.

A tale riguardo, l'Ente Zona Industriale opera nel quadro di riferimento della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, delle Convenzioni fondamentali dell'ILO - International Labour Organization.

Tutte le Persone dell'Ente Zona Industriale, senza distinzioni o eccezioni, conformano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi e ai contenuti del Codice nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nella consapevolezza che il rispetto del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e professionale. I rapporti tra le Persone dell'Ente Zona Industriale, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di *onestà, correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto*.

In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell'interesse dell'Ente Zona Industriale può giustificare, nemmeno in parte, l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi e i contenuti del Codice.

II. Canoni di comportamento

1. Etica, trasparenza, correttezza, professionalità

L'Ente Zona Industriale nei rapporti di affari si ispira e osserva i principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza e apertura al mercato, senza distinzione di importanza dell'affare.

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere dalle Persone dell'Ente Zona Industriale nello svolgimento dell'attività lavorativa sono ispirati alla massima correttezza, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e veridicità dei documenti contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.

Tutte le attività dell'Ente Zona Industriale devono essere svolte con impegno e rigore professionale, con il dovere di fornire apporti professionali adeguati alle funzioni e alle responsabilità assegnate e di agire in modo da tutelare il prestigio e la reputazione dell'Ente Zona Industriale. La realizzazione di progetti, investimenti e azioni, devono essere indirizzate tutte ad accrescere nel lungo periodo i valori patrimoniali, gestionali, tecnologici e conoscitivi dell'Ente Zona Industriale nonché la creazione di valore per gli associati.

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono senza eccezione proibiti.

Non è mai consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi di qualsiasi entità a terzi, rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e dipendenti pubblici o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti esclusivamente se di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere sempre documentato in modo adeguato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Garante.

È proibita l'accettazione di denaro da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con l'Ente Zona Industriale. Chiunque riceva proposte di omaggi o trattamenti di favore o di ospitalità non configurabili come atti di cortesia

commerciale di modico valore, o la richiesta di essi da parte di terzi, dovrà respingerli e informare immediatamente il superiore, o l'organo del quale è parte, e il Garante.

L'Ente Zona Industriale cura di informare adeguatamente i terzi circa gli impegni e obblighi imposti dal Codice, esige da loro il rispetto dei principi che riguardano direttamente la loro attività e adotta le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi.

2. Rapporti con gli associati

2.1 Efficienza e trasparenza nei rapporti

I rapporti con i soggetti direttamente e indirettamente coinvolti nelle attività sono organizzati secondo regole in grado di assicurare l'affidabilità del *management* e l'equo bilanciamento tra i poteri del *management* e gli interessi degli associati nonché la trasparenza e la conoscibilità delle decisioni gestionali.

Nell'ambito delle iniziative volte a massimizzare il valore per gli associati e garantire la trasparenza dell'operatività del *management*, l'Ente Zona Industriale definisce, attua e adegua progressivamente, un sistema articolato e omogeneo di regole di condotta riguardanti sia la propria struttura organizzativa interna sia i rapporti con gli associati sia i rapporti con i terzi, in conformità con gli standard di *corporate governance* ad essa applicabili, nella consapevolezza del fatto che la capacità dell'Ente Zona Industriale di darsi regole di funzionamento efficienti ed efficaci costituisce uno strumento imprescindibile per rafforzare la reputazione in termini di affidabilità e trasparenza .

L'Ente Zona Industriale ritiene necessario che gli associati siano messi in grado di partecipare alle decisioni di competenza e di effettuare scelte consapevoli. L'Ente Zona Industriale è pertanto impegnata ad assicurare la massima trasparenza e tempestività delle informazioni.

2.2 Rapporti con gli organi di informazione e gestione delle informazioni privilegiate

L'Ente Zona Industriale svolge la propria missione in favore degli associati interloquendo con organi di informazione nazionali e locali a beneficio della reputazione dell'Ente Zona Industriale e dei propri associati.

L'Ente Zona Industriale ritiene fondamentale l'assunzione di un atteggiamento costruttivo finalizzato alla corretta e trasparente rappresentazione dei fatti e delle idee.

A tale fine ritiene importante che siano riconosciute le critiche fondate attraverso la capacità di adottare misure di correzione e miglioramento.

Allo stesso modo l'Ente Zona Industriale ritiene necessario contrapporsi alle critiche infondate, pretestuose o ingiustamente vessatorie con la forza dell'informazione, della chiarezza e del ragionamento.

Dal punto di vista operativo, il Consiglio di Amministrazione individua con apposita delibera, di volta in volta, i soggetti incaricati di tenere i rapporti con gli organi di informazione e concorda preventivamente con gli stessi le informazioni da fornire ai rappresentanti dei mezzi di informazione.

Tutte le Persone dell'Ente Zona Industriale sono tenute, nell'ambito delle mansioni assegnate, alla corretta gestione delle informazioni privilegiate.

3. Rapporti con istituzioni, associazioni, Autorità e Istituzioni Pubbliche

L'Ente Zona Industriale promuove il dialogo con le Istituzioni e coopera attivamente e pienamente con le Autorità.

Le Persone dell'Ente Zona Industriale nonché i collaboratori esterni le cui azioni possano essere riferibili all'Ente Zona Industriale, devono tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione comportamenti caratterizzati da correttezza, trasparenza, correttezza e tracciabilità. Tali rapporti sono riservati esclusivamente alle funzioni e posizioni competenti, nel rispetto dei contenuti del Codice e delle Linee Guida Anticorruzione aziendali e o delle deleghe assegnate.

È fatto divieto di rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci alle Autorità.

3.1 Organizzazioni politiche e sindacali

L'Ente Zona Industriale non eroga contributi, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati.

3.2 Promozione delle attività “non profit”

L'Ente Zona Industriale si impegna a favorire e sostenere, e a promuovere tra le proprie Persone, le attività “non profit” che testimoniano il proprio impegno a farsi parte attiva per la soddisfazione dei bisogni delle aree in cui è presente.

4. Rapporti con fornitori

4.1 Fornitori e collaboratori esterni

L'Ente Zona Industriale si impegna a ricercare nei fornitori e collaboratori esterni professionalità idonea e impegno alla condivisione dei principi e contenuti del Codice e promuove la costruzione di rapporti duraturi per il progressivo miglioramento della performance nella tutela e promozione dei principi e contenuti del Codice.

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi e di collaborazione esterna (tra cui a titolo esemplificativo i consulenti,.) è fatto obbligo alle Persone dell'Ente Zona Industriale di:

- osservare i principi contenuti nel Codice e nelle Linee Guida Anticorruzione per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori e i collaboratori esterni; adottare nella selezione, esclusivamente criteri di valutazione oggettivi secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- ottenere la collaborazione di fornitori e collaboratori esterni nell'esecuzione delle attività;
- includere nei contratti la conferma di aver preso conoscenza del Codice e l'obbligazione espressa di attenersi ai principi ivi contenuti
- osservare e richiedere l'osservanza delle condizioni contrattualmente previste;
- mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori e i collaboratori esterni in linea con le buone consuetudini commerciali; riferire tempestivamente al proprio superiore, e al Garante, le possibili violazioni del Codice portandolo a conoscenza dei problemi rilevanti insorti con un fornitore o un collaboratore esterno, in modo da poterne valutare le conseguenze.

Il compenso da corrispondere dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno in alcun modo essere effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un Paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto¹.

¹ Non sono considerati quali Paesi terzi, ai fini dell'applicazione del divieto, quegli Stati ove una società/ente, controparte dell'Ente Zona Industriale, abbia stabilito la propria tesoreria accentrata e/o ove la stessa abbia stabilito, in tutto o in parte, proprie sedi, uffici od unità operative funzionali e necessarie all'esecuzione del contratto, fermi restando in ogni caso tutti gli ulteriori presidi di controllo previsti da strumenti normativi interni in merito a selezione delle controparti ed effettuazione di pagamenti.

5. Management, dipendenti, collaboratori di Ente Zona Industriale

5.1. Sviluppo e tutela delle Risorse umane

Le persone sono elemento indispensabile per l'esistenza dell'Ente Zona Industriale. La dedizione e la professionalità del *management* e dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi dell'Ente Zona Industriale.

L'Ente Zona Industriale si impegna a sviluppare le capacità e le competenze del *management* e dei dipendenti, affinché, nell'ambito della prestazione lavorativa, l'energia e la creatività dei singoli trovi piena espressione per la realizzazione del proprio potenziale, e a tutelare le condizioni di lavoro sia nella protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sia nel rispetto della sua dignità. Non sono consentiti illeciti condizionamenti o indebiti disagi e sono promosse condizioni di lavoro che consentano lo sviluppo della personalità e della professionalità della persona.

L'Ente Zona Industriale si impegna a offrire, nel pieno rispetto della normativa di legge e contrattuale in materia, a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento normativo e retributivo equo basato esclusivamente su criteri di merito e di competenza, senza discriminazione alcuna. Le funzioni competenti devono:

- adottare in ogni caso criteri di merito e di competenza (e comunque strettamente professionali) per qualunque decisione relativa alle risorse umane;
- provvedere in ogni caso a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire le risorse umane senza discriminazione alcuna;
- creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche od orientamenti personali non possano dare luogo a discriminazioni e in grado di promuovere la serenità di tutte le Persone dell'Ente Zona Industriale.

L'Ente Zona Industriale auspica che le Persone dell'Ente Zona Industriale, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. L'Ente Zona Industriale interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi, discriminatori o diffamatori. A questo effetto, sono ritenuti rilevanti anche comportamenti extra lavorativi particolarmente offensivi per la sensibilità civile.

In ogni caso, sono proibiti senza eccezione comportamenti che costituiscono violenza fisica o morale.

5.2. Knowledge Management

L'Ente Zona Industriale promuove la cultura e le iniziative volte alla diffusione di conoscenze all'interno delle proprie strutture e a mettere in luce i valori, i principi e i comportamenti e i contributi in termini di promozione delle attività di ricerca e studio su materie correlate al funzionamento dell'Ente Zona Industriale che possano contribuire alla crescita delle conoscenze.

L'Ente Zona Industriale si impegna a offrire strumenti di interazione tra i dipendenti, i gruppi di lavoro e gli associati stessi, nonché di coordinamento e accesso al *know-how*, e promuove iniziative di crescita, diffusione e sistematizzazione delle conoscenze relative alle *core competence* e volte a definire indirizzi e orientamenti di riferimento atti a garantire uniformità operativa.

Tutte le Persone dell'Ente Zona Industriale sono tenute a contribuire attivamente ai processi di condivisione e di distribuzione della conoscenza tra i singoli.

5.3. Security aziendale

L'Ente Zona Industriale è impegnata nell'attività di studio, sviluppo e attuazione delle strategie, delle politiche e dei piani operativi volti a prevenire e superare ogni comportamento colposo o doloso che potrebbe provocare danni diretti o indiretti alle Persone dell'Ente Zona Industriale e/o alle risorse materiali e immateriali dell'Ente Zona Industriale. Sono favorite misure preventive e difensive, volte a minimizzare la necessità di risposta attiva - comunque sempre e solo in misura proporzionata all'offesa – alle minacce alle persone e ai beni.

Tutte le Persone dell'Ente Zona Industriale sono tenute a contribuire attivamente al mantenimento di uno standard ottimale di sicurezza aziendale, astenendosi da comportamenti illeciti o comunque pericolosi e segnalando al proprio superiore o all'organo del quale sono parte, eventuali attività svolte da terzi ai danni del patrimonio o delle risorse umane dell'Ente Zona Industriale.

È fatto obbligo, in ogni contesto che richiede particolare attenzione alla propria sicurezza personale, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite in merito dall'Ente Zona Industriale, astenendosi da comportamenti che possano mettere a rischio la propria e altrui incolumità, segnalando tempestivamente al proprio superiore ogni situazione di pericolo alla sicurezza propria o di terzi.

5.4. Molestie o mobbing sul luogo di lavoro

L'Ente Zona Industriale favorisce iniziative mirate a realizzare modalità lavorative improntate a ottenere maggior benessere organizzativo.

L'Ente Zona Industriale esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di mobbing che sono tutti, senza eccezione, proibiti. Sono considerati come tali:

- creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento o comunque discriminatorio nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- porre in essere ingiustificate interferenze con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- ostacolare prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale o di altri dipendenti.

È vietata qualsiasi forma di violenza o molestia o sessuale o riferita alle diversità personali e culturali. Sono considerate come tali:

- subordinare qualsiasi decisione di rilevanza per la vita lavorativa del destinatario all'accettazione di favori sessuali o alle diversità personali e culturali;
- indurre i propri collaboratori a favori sessuali mediante l'influenza del proprio ruolo;
- proporre relazioni interpersonali private, nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento;
- alludere a disabilità e menomazioni fisiche o psichiche o a forme di diversità culturale, religiosa o di orientamento sessuale.

5.5. Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di fumo

Tutte le Persone dell'Ente Zona Industriale devono contribuire personalmente a promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto nell'ambiente di lavoro; particolare attenzione è prestata alle condizioni di rispetto della sensibilità degli altri.

Sarà considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudicare tali caratteristiche ambientali, essere o trovarsi sotto l'effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro. Gli stati di dipendenza cronica, quando incidano sull'ambiente di lavoro, saranno - per i riflessi contrattuali - equiparati ai casi precedenti; l'Ente Zona Industriale si impegna a favorire le azioni sociali previste in tale ambito dai contratti di lavoro.

È fatto divieto di:

- detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro;
- fumare nei luoghi di lavoro. L'Ente Zona Industriale favorisce iniziative volontarie rivolte alle Persone che intendono dissuadere dal fumo e, nell'individuare eventuali zone riservate ai fumatori, terrà in particolare considerazione la condizione di chi avverte disagio fisico per l'eventuale presenza di fumo nelle situazioni di convivenza lavorativa e chiede di essere preservato dal contatto con il "fumo passivo" sul proprio posto di lavoro.

III. Strumenti di applicazione del Codice Etico

1. Sistema di controllo interno e gestione dei rischi

L'Ente Zona Industriale si impegna a promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno e gestione dei rischi, adottando e mettendo in esecuzione tutti gli strumenti utili ad indirizzare, gestire e verificare le attività dell'Ente Zona Industriale con l'obiettivo di assicurare il rispetto di leggi e procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi, garantendo altresì un corretto processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno e gestione dei rischi efficace è comune ad ogni livello della struttura organizzativa dell'Ente Zona Industriale; di conseguenza, tutte le Persone dell'Ente Zona Industriale, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnate nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

L'Ente Zona Industriale promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di procedure caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli; di conseguenza, il *management* in primo luogo e tutte le Persone dell'Ente Zona Industriale in ogni caso sono tenuti a contribuire e rendersi partecipi del sistema di controllo interno e gestione dei rischi dell'Ente Zona Industriale e, con attitudine positiva, a farne partecipi i propri collaboratori.

Ognuno è custode responsabile dei beni aziendali assegnati (materiali e immateriali) che sono strumentali all'attività svolta; nessun dipendente può fare, o consentire ad altri, uso improprio dei beni assegnati e delle risorse dell'Ente Zona Industriale.

Sono proibite senza eccezione pratiche e attitudini riconducibili al compimento o alla partecipazione al compimento di frodi.

Gli organismi di controllo e di vigilanza, dell'Ente Zona Industriale e le società/collegio di revisione incaricati hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

1.1 Conflitti di interesse

L'Ente Zona Industriale riconosce e rispetta il diritto delle proprie Persone a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse dell'Ente Zona Industriale, purché si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti nei confronti dell'Ente Zona Industriale. L'Ente Zona Industriale promuove comportamenti che assicurano la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con interessi degli amministratori d operazioni con parti correlate².

Il *management* e i dipendenti dell'Ente Zona Industriale sono tenuti a evitare e a segnalare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura od organo di appartenenza. In particolare, ciascuno è tenuto a segnalare le specifiche situazioni e attività in cui egli o, per quanto di sua conoscenza, propri parenti o affini entro il 2° grado o conviventi di fatto, sono titolari di interessi economici e finanziari (proprietario o socio) nell'ambito di fornitori, di concorrenti, di terzi contraenti, o vi ricoprono ruoli societari di amministrazione o di controllo, ovvero manageriali.

Determinano, inoltre, conflitti di interesse le situazioni seguenti:

- utilizzo della propria posizione all'interno dell'Ente Zona Industriale o delle informazioni o opportunità di affari acquisite nell'esercizio del proprio incarico, a vantaggio indebito proprio o di terzi;
- svolgimento di attività lavorative da parte del dipendente e/o suoi familiari presso fornitori, subfornitori, concorrenti.

In ogni caso, il *management* e i dipendenti dell'Ente Zona Industriale sono tenuti a evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si può manifestare un conflitto con gli interessi dell'Ente Zona Industriale o che possono interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'Ente Zona Industriale e nel pieno rispetto dei principi e dei contenuti del Codice o, in senso generale, di adempiere esattamente alle funzioni e responsabilità ricoperte. Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al superiore in posizione manageriale, o all'organo del quale si è parte, e al Garante. Parimenti, il soggetto coinvolto si astiene tempestivamente dall'intervenire nel processo operativo/decisionale e il superiore in posizione manageriale o l'organo:

- individua le soluzioni operative atte a salvaguardare, nel caso specifico, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nello svolgimento delle attività;
- trasmette agli interessati - e per conoscenza al proprio superiore gerarchico, nonché al Garante - le necessarie istruzioni scritte;

²Parti correlate: si intendono quei soggetti che sono in grado di esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla società/ente tale da poter alterare il processo decisionale volto al perseguimento esclusivo dell'interesse sociale o dell'ente incidendo su interessi di terzi.

- archivia la documentazione ricevuta e trasmessa.

1.2 Trasparenza delle registrazioni contabili

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun componente degli organi sociali, del *management* o dipendente è tenuto a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti che possono arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa di bilancio.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole e puntuale registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e di ripartizione e segregazione dei compiti;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori anche materiali o interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di tutte le Persone dell'Ente Zona Industriale far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

Le Persone dell'Ente Zona Industriale che vengono a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenute a riferire i fatti al proprio superiore, o all'organo del quale sono parte, e al Garante.

2. Tutela della salute, sicurezza e ambiente e dell'incolumità pubblica

Le attività dell'Ente Zona Industriale devono essere condotte in conformità agli accordi e agli standard e alle leggi, ai regolamenti, alle pratiche amministrative relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e della incolumità pubblica.

L'Ente Zona Industriale contribuisce attivamente nelle sedi appropriate alla promozione dello sviluppo scientifico e tecnologico volto alla salvaguardia delle risorse e dell'ambiente. La gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica perseguendo il miglioramento

continuo delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro e di protezione ambientale.

Le Persone dell'Ente Zona Industriale, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e dell'incolumità pubblica e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

3. Ricerca, innovazione e tutela del patrimonio intellettuale

L'Ente Zona Industriale promuove le attività di ricerca e innovazione da parte del *management* e dei dipendenti, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte. Gli *asset* intellettuali generati da tale attività innovativa costituiscono un patrimonio centrale e imprescindibile dell'Ente Zona Industriale.

La ricerca e l'innovazione sono dedicate in particolare alla riduzione dell'impatto per l'ambiente, all'attenzione alla salute e sicurezza dei dipendenti, e delle comunità locali in cui l'Ente Zona Industriale opera e in generale per la sostenibilità delle attività.

Le Persone dell'Ente Zona Industriale sono tenute a contribuire attivamente, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, al governo del patrimonio intellettuale per consentirne lo sviluppo, la protezione e la valorizzazione.

4. Riservatezza

4.1 Protezione del segreto aziendale

Le attività dell'Ente Zona Industriale richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, documenti e altri dati attinenti a negoziazioni, procedimenti amministrativi, *know-how* (contratti, atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, etc.) la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi degli associati.

Fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, è obbligo delle Persone dell'Ente Zona Industriale assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono all'Ente Zona Industriale e non possono

essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del superiore in posizione manageriale.

4.2 Tutela della privacy

L'Ente Zona Industriale si impegna a proteggere le informazioni relative alle proprie Persone e ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.

L'Ente Zona Industriale intende garantire che il trattamento dei dati personali svolto all'interno delle proprie strutture avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, così come previsto dalle disposizioni normative vigenti.

Il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza e, comunque, sono raccolti e registrati solo dati necessari per scopi determinati, espliciti e legittimi. La conservazione dei dati avverrà per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta.

L'Ente Zona Industriale si impegna inoltre ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza per tutte le banche-dati nelle quali sono raccolti e custoditi dati personali, al fine di evitare rischi di distruzione e perdite oppure di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti.

Le Persone dell'Ente Zona Industriale devono:

- acquisire e trattare solo i dati necessari e opportuni per le finalità in diretta connessione con le funzioni e responsabilità ricoperte;
- acquisire e trattare, conservare e archiviare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- rappresentare e ordinare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato all'accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero;
- comunicare i dati stessi su autorizzazione espressa delle posizioni superiori e comunque, in ogni caso, solo dopo aver verificato la divulgabilità nel caso specifico dei dati anche con riferimento a vincoli assoluti o relativi riguardanti i terzi collegati all'Ente Zona Industriale da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, aver ottenuto il loro consenso.

4.3 Partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni

La partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni è favorita dall'Ente Zona Industriale a condizioni di compatibilità con la prestazione dell'attività lavorativa o professionale. Sono considerate tali:

- la partecipazione ad associazioni, convegni, congressi, seminari, corsi;
- la redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere;
- la partecipazione a pubblici eventi in genere.

A tale proposito, il *management* e i dipendenti dell'Ente Zona Industriale chiamati a illustrare o fornire all'esterno dati o notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati e punti di vista dell'Ente Zona Industriale, sono tenuti - a ottenere autorizzazione del superiore in posizione manageriale circa le linee di azione che si intendono seguire e i testi e le relazioni predisposte.

IV. Ambiti di applicazione e strutture di riferimento del Codice Etico

I principi e i contenuti del Codice si applicano alle Persone e alle attività dell'Ente Zona Industriale.

Compete in primo luogo agli amministratori e al *management* dare concretezza ai principi e ai contenuti del Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo, e inoltre rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri collaboratori e indirizzarli all'osservanza del Codice nonché sollecitare gli stessi a formulare interrogativi e suggerimenti in merito alle singole disposizioni.

Per la piena osservanza del Codice, ciascuna Persona potrà rivolgersi, anche direttamente, al Garante.

1. Obbligo di conoscenza del Codice e di segnalazione di possibili violazioni

Il Codice è messo a disposizione delle Persone dell'Ente Zona Industriale in conformità alle norme applicabili ed è inoltre consultabile nella bacheca dell'Ente Zona Industriale.

A ogni Persona dell'Ente Zona Industriale è richiesta la conoscenza dei principi e contenuti del Codice e delle Linee Guida Anticorruzione nonché delle procedure di riferimento che regolano le funzioni e responsabilità ricoperte.

È fatto obbligo a ciascuna Persona dell'Ente Zona Industriale di:

- astenersi da comportamenti contrari a tali principi, contenuti e procedure;

- selezionare accuratamente, per quanto di competenza, i propri collaboratori e indirizzarli al pieno rispetto del Codice;
- richiedere ai terzi con i quali l'Ente Zona Industriale entra in relazioni la conferma di aver preso conoscenza del Codice;
- riferire tempestivamente ai propri superiori o all'organo del quale è parte, e al Garante, proprie rilevazioni o notizie circa possibili casi o richieste di violazione del Codice; le segnalazioni di possibili violazioni sono inviate al Garante dell'Ente Zona Industriale al fine di valutare le possibili misure da intraprendere e/o le aree di miglioramento del Codice e/o delle procedure aziendali in essere;
- collaborare con il Garante nella verifica delle possibili violazioni;
- adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione e, in ogni caso, impedire qualunque tipo di ritorsione.

Fermo restando che non potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri superiori, o all'organo del quale è parte, e al Garante, se la Persona ritiene di aver subito ritorsioni, ne informerà immediatamente il Garante stesso.

2. Strutture di riferimento e vigilanza

L'Ente Zona Industriale è impegnata, anche attraverso la designazione del Garante, ad assicurare:

- la massima diffusione dei principi e contenuti del Codice presso le Persone dell'Ente Zona Industriale; la messa a disposizione di ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento per l'interpretazione e l'attuazione del Codice nonché per l'aggiornamento del Codice al fine di adeguarlo all'evoluzione della sensibilità civile e delle normative rilevanti;
- lo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione dei principi e contenuti del Codice o delle procedure di riferimento; la valutazione obiettiva dei fatti e la conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, di adeguate misure sanzionatorie; che nessuno possa subire ritorsioni di qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice o delle procedure di riferimento.

2.1. Garante del Codice Etico

Al Garante è assegnato il compito di:

- promuovere e facilitare l'attuazione del Codice Etico e l'emanazione di procedure di riferimento; riferire e proporre al Consiglio di Amministrazione dell'Ente Zona Industriale le iniziative utili per la maggiore diffusione e conoscenza del Codice anche al fine di evitare il ripetersi di violazioni accertate;

- promuovere la conoscenza del Codice Etico anche mediante programmi di comunicazione e formazione specifica del *management* e dei dipendenti dell'Ente Zona Industriale;
- fornire chiarimenti per l'interpretazione e l'attuazione del Codice Etico ai soggetti che ne facciano richiesta;
- esaminare le notizie di possibili violazioni del Codice, promuovendo le verifiche più opportune; intervenire, anche su segnalazione delle Persone dell'Ente Zona Industriale, nei casi di notizie di possibili violazioni del Codice ritenute non debitamente affrontate o di ritorsioni subite dalla Persona a seguito della segnalazione di notizie;
- comunicare al Consiglio di Amministrazione i risultati delle verifiche rilevanti per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori; informare il Consiglio di Amministrazione dei risultati delle verifiche rilevanti per l'assunzione delle misure opportune.

Il Garante dell'Ente Zona Industriale presenta inoltre al Collegio dei Probiviri e al Consiglio di Amministrazione, una relazione annuale sull'attuazione e l'eventuale necessità di aggiornamento del Codice.

Nello svolgimento dei propri compiti, il Garante dell'Ente Zona Industriale si potrà avvalere del Direttore dell'Ente Zona Industriale .

Ogni flusso informativo destinato al Garante può essere indirizzato alla casella di posta elettronica: garante@entezona.it

3. Revisione del Codice

La revisione del Codice è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Zona Industriale, su proposta del Garante e sentito il parere del Collegio dei Probiviri. La proposta è formulata tenuto conto delle segnalazioni di eventuali carenze.

4. Valore contrattuale del Codice

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutte le Persone dell'Ente Zona Industriale ai sensi e per gli effetti della legge applicabile.

La violazione dei principi e dei contenuti del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

Linee Guida Anti-Corruzione
Ente Zona Industriale di Porto Marghera.

1. Dichiarazione Anti-Corruzione

Ente Zona Industriale proibisce la corruzione senza alcuna eccezione.

Il rispetto delle Leggi Anti-Corruzione e delle presenti Linee Guida è obbligatorio per tutte le Persone di Ente Zona Industriale e per le sue Controparti.

Nel dettaglio, Ente Zona Industriale vieta di:

- offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità a un Pubblico Ufficiale, un suo familiare o qualsivoglia altro soggetto terzo (**Corruzione Attiva**);
- accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare qualcuno ad accettare sollecitare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da un Pubblico Ufficiale, un suo familiare o qualsivoglia altro soggetto terzo (**Corruzione Passiva**);

quando l'intenzione sia:

- indurre un Pubblico Ufficiale o un qualsivoglia altro soggetto terzo, a svolgere in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica, o qualsiasi attività associata a Ente Zona Industriale ricompensandolo per averla svolta;
- influenzare un atto ufficiale (o un'omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale o qualsiasi decisione in violazione di un dovere d'ufficio o un atto (o un'omissione) di qualsivoglia altro soggetto terzo in maniera impropria;
- ottenere, assicurarsi o mantenere impropriamente un business o un ingiusto vantaggio in relazione alle attività consortili; o
- in ogni caso, violare le leggi applicabili.

La condotta proibita include l'offerta a, o la ricezione da parte di, Persone di Ente Zona Industriale (corruzione diretta) o da parte di chiunque agisca per conto di Ente Zona Industriale (corruzione indiretta) di un vantaggio economico o altra utilità in relazione alle attività consortili.

Il presente divieto non è limitato ai pagamenti in contanti, e include, a fini corruttivi:

- omaggi;
- spese di attenzione verso terzi, pasti e trasporti;
- contributi in natura, come ad esempio le sponsorizzazioni;
- attività commerciali, posti di lavoro o opportunità d'investimento;
- informazioni riservate che potrebbero essere usate per commerciare in titoli e prodotti regolati;
- sconti o crediti personali;
- Facilitation Payment;

- assistenza o supporto ai Familiari, e
- altri vantaggi o altre utilità.

Ente Zona Industriale proibisce ogni forma di corruzione, incluse ma non limitatamente a quelle sopra descritte, a favore di chiunque.

Non è mai consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi di qualsiasi entità a terzi, rappresentanti di governi, Pubblici Ufficiali e dipendenti pubblici o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti esclusivamente se di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato dal Garante.

È proibita l'accettazione di denaro da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con Ente Zona Industriale. Chiunque riceva proposte di omaggi o trattamenti di favore o di ospitalità non configurabili come atti di cortesia commerciale di modico valore, o la richiesta di essi da parte di terzi, dovrà respingerli e informare immediatamente il Garante.

Una persona soggetta alle presenti Linee Guida sarà ritenuta "consapevole" che il pagamento o altra utilità andrà impropriamente a beneficio di un Pubblico Ufficiale o dei suoi Familiari o delle persone da lui indicate o di un privato, se costui ha agito ignorando consapevolmente i segnali di allarme o i motivi di sospetto ovvero se ha agito con grave negligenza, ad esempio omettendo di condurre un'adeguata due diligence secondo le circostanze.

Di conseguenza:

- (i) tutti i rapporti di Ente Zona Industriale con, o riferiti a, o che coinvolgono un Pubblico Ufficiale devono essere condotti nel rispetto delle presenti Linee Guida;
- (ii) tutti i rapporti di Ente Zona Industriale con, o riferiti a, privati devono essere condotti nel rispetto delle presenti Linee Guida;
- (iii) nessuna pratica discutibile o illegale (inclusi i Facilitation Payment) può essere in alcun caso giustificata o tollerata per il fatto che essa è "consuetudinaria" nel settore industriale o in cui si opera. Nessuna prestazione dovrà essere imposta o accettata se la stessa può essere raggiunta solo compromettendo gli standard etici di Ente Zona Industriale;
- (iv) le Controparti e i Fornitori che violano le presenti Linee Guida saranno soggette ai rimedi contrattuali, inclusa la sospensione dell'esecuzione e fino alla risoluzione del contratto, al divieto dall'intrattenere rapporti commerciali con Ente Zona Industriale e a richieste di risarcimento danni.

2. Omaggi, spese e ospitalità

Omaggi, pagamenti o altre utilità possono essere effettuati o ricevuti qualora rientrino nel contesto di atti di cortesia commerciale e siano tali da non compromettere l'integrità e/o la reputazione di una delle parti e tali da non poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati a creare un obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Gli omaggi, i vantaggi economici o altre utilità offerti o ricevuti in qualsiasi circostanza devono essere ragionevoli e in buona fede. In ogni caso, tutti gli omaggi, vantaggi economici o altre utilità offerti o ricevuti devono essere conformi a quanto previsto nelle presenti Linee Guida e devono essere registrati e supportati da appropriata documentazione.

Qualunque omaggio, vantaggio economico o altra utilità deve avere tutte le caratteristiche seguenti. Deve:

- non consistere in un pagamento in contanti;
- essere effettuato in relazione a finalità di business legittime e in buona fede;
- non essere motivato dal desiderio di esercitare un'influenza illecita o dall'aspettativa di reciprocità;
- essere ragionevole secondo le circostanze;
- essere di buon gusto e conforme agli standard di cortesia professionale generalmente accettati; e
- rispettare le leggi locali e i regolamenti applicabili al Pubblico Ufficiale o al privato.

3. Omaggi, vantaggi economici o altre utilità offerti a, o ricevuti da, Persone di Ente Zona Industriale

Come indicato nel paragrafo 2, qualsiasi omaggio, vantaggio economico o altra utilità offerto a, o ricevuto da, Persone di Ente Zona Industriale deve, da un punto di vista oggettivo, essere ragionevole e in buona fede.

Chiunque riceva offerte di omaggi o trattamenti di ospitalità o vantaggi economici o altre utilità che non possano essere considerati come atti di cortesia commerciale di modico valore, deve rifiutarli e informare immediatamente il Garante.

Un omaggio o vantaggio economico o altra utilità offerto a, o ricevuto da, Persone di Ente Zona Industriale, qualora il suo valore effettivo o stimato ecceda (o probabilmente ecceda):

1. singolarmente, la “soglia singola” di € 150,00, o
2. cumulativamente, quando ricevuto da o offerto dallo stesso soggetto o ente in un anno, la “soglia cumulata” di € 600,00, anche se singolarmente ciascun omaggio o beneficio non supera la “soglia singola” indicata al punto 1 di cui sopra;

deve essere comunicato al Garante e, in ogni caso, registrato (anche se rifiutato) in maniera accurata e trasparente in apposito registro.

Detto registro deve includere le seguenti informazioni:

- (i) nome della Persona alla quale è stato offerto o che ha ricevuto l'omaggio, vantaggio economico o altra utilità (beneficiario);
- (ii) nome della società e della persona che ha effettuato tale offerta o fornito l'omaggio, vantaggio economico o altra utilità;
- (iii) data dell'offerta dell'omaggio alla Persona di Ente Zona Industriale;
- (iv) valore attuale o stimato;
- (v) indicazione dell'eventuale accettazione o rifiuto e delle relative motivazioni.

4. Omaggi, vantaggi economici o altre utilità dati a terze parti (inclusi Pubblici Ufficiali)

Come stabilito sopra nel paragrafo 2, qualsiasi omaggio, vantaggio economico o altra utilità dato da Persone di Ente Zona Industriale a un Pubblico Ufficiale o a un privato deve, da un punto di vista oggettivo, essere ragionevole e in buona fede.

Un omaggio, vantaggio economico o altra utilità è ragionevole e in buona fede quando è direttamente collegato:

- alla promozione, dimostrazione o illustrazione di prodotti o servizi; o
- all'esecuzione o adempimento di un contratto con una pubblica amministrazione;
- alla partecipazione a seminari o workshop formativi; o
- allo sviluppo e mantenimento di cordiali rapporti di business.

Gli omaggi, vantaggi economici o altre utilità ragionevoli e in buona fede devono essere registrati in maniera accurata e trasparente tra le informazioni finanziarie della società e con sufficiente dettaglio e devono essere supportate da documentazione di riferimento per individuare il nome e il titolo di ciascun beneficiario nonché la finalità del pagamento o di altra utilità.

Qualunque omaggio, ospitalità o altra utilità per un Familiare o una persona indicata da una Controparte o da un Fornitore o da un Pubblico Ufficiale o da un privato, che è stato proposto su richiesta di una Controparte o di un Fornitore o Pubblico Ufficiale o in relazione al rapporto del beneficiario con una Controparte o con un Fornitore o Pubblico Ufficiale, deve essere trattato come un'utilità fornita a quella Controparte o a quel Fornitore o a quel Pubblico Ufficiale ed è pertanto soggetto alle limitazioni previste dalle presenti Linee Guida.

5. Contributi politici

I contributi politici possono costituire reato di corruzione e perciò presentano il rischio di poter ingenerare conseguenti responsabilità. I rischi sono che i contributi politici possono essere usati da una società come un mezzo improprio di corruzione per mantenere o ottenere un vantaggio di business come aggiudicarsi un contratto, ottenere un permesso o una licenza, o far definire la legislazione in senso favorevole per il business.

A causa di questi rischi, Ente Zona Industriale non permette alcun contributo diretto o indiretto in qualunque forma a partiti politici, movimenti, comitati, organizzazioni politiche e sindacali, né ai loro rappresentanti e candidati (tutti insieme "contributi politici"), ad eccezione di quelli specificamente considerati obbligatori dalle leggi e norme applicabili.

6. Contributi di beneficenza e donazioni (non profit)

Le donazioni a organizzazioni benefiche, enti e organi amministrativi presentano il rischio che fondi o beni di valore siano distratti per uso personale o utilità di un Pubblico Ufficiale o un privato.

Anche se un Pubblico Ufficiale o un privato non ricevono un diretto vantaggio economico, un contributo di beneficenza legittimo, erogato in cambio dell'ottenimento o mantenimento di un'attività di business o per assicurarsi un illecito vantaggio, potrebbe essere considerato un pagamento illecito in base alle Leggi Anti-Corruzione.

Tutti i contributi di beneficenza devono essere valutate dal Garante sentito il Collegio dei Probiviri e approvate dal Consiglio di Amministrazione ai fini del rispetto delle Leggi Anti-Corruzione e delle presenti Linee Guida.

In particolare:

- (i) tutti i contributi devono essere effettuati in coerenza con il budget approvato;
- (ii) i contributi devono essere effettuati solo in favore di enti di non recente costituzione, ben noti, affidabili e con un'eccellente reputazione in quanto a onestà e pratiche commerciali corrette;
- (iii) l'ente beneficiario deve dimostrare di avere tutte le certificazioni e di aver soddisfatto tutti i requisiti per operare in conformità alle leggi applicabili;
- (iv) ai fini dell'approvazione, deve essere prevista un'adeguata descrizione circa la natura e la finalità del singolo contributo, una due diligence sull'ente beneficiario e la verifica della legittimità del contributo in base alle leggi applicabili;
- (v) in linea con le prescrizioni legislative e interne di Ente Zona Industriale in materia, i pagamenti all'ente beneficiario devono essere effettuati esclusivamente sul conto registrato a nome dell'ente beneficiario; non è permesso effettuare pagamenti su conti cifrati o in contanti, o a un soggetto diverso dall'ente beneficiario o in un Paese terzo diverso dal Paese dell'ente beneficiario;
- (vi) i contributi devono essere registrati in modo veritiero e trasparente nei libri e registri di Ente Zona Industriale;
- (vii) l'ente beneficiario deve impegnarsi a registrare in modo appropriato e trasparente i contributi ricevuti nei propri libri e registri;
- (viii) la documentazione in originale relativa all'approvazione del contributo e ai controlli di conformità con quanto previsto nel presente paragrafo 4 deve essere conservata per almeno 10 anni.

7. Sponsorizzazioni

Le attività di sponsorizzazione possono sollevare problematiche di anti-corruzione. Tutte le attività di sponsorizzazione devono essere valutate dal Garante sentito il Collegio dei Probiviri e approvate dal Consiglio di Amministrazione in coerenza con quanto previsto nel presente paragrafo 5.

In particolare:

- (i) tutte le attività di sponsorizzazione devono essere effettuate in coerenza con il budget approvato;
- (ii) i partner in contratti di sponsorizzazione devono essere soltanto enti o individui ben noti e affidabili;
- (iii) nel caso di società, il partner in un contratto di sponsorizzazione deve dimostrare di avere tutte le certificazioni e di aver soddisfatto tutti i requisiti per operare nel rispetto delle leggi applicabili;
- (iv) l'approvazione delle sponsorizzazioni deve essere preceduta da una documentata valutazione della natura e della finalità della singola iniziativa, da una due diligence sul potenziale partner del contratto di sponsorizzazione e dalla verifica della legittimità del contratto in base alle leggi applicabili;
- (v) il contratto di sponsorizzazione deve essere redatto per iscritto e deve contenere:
 - (a) una dichiarazione del partner che l'ammontare pagato da Ente Zona Industriale sarà usato esclusivamente come corrispettivo per la prestazione effettuata e che tali somme non saranno mai trasmesse a un Pubblico Ufficiale o a un privato a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti di Ente Zona Industriale;
 - (b) la dichiarazione del partner che al momento della firma del contratto e durante l'esecuzione dello stesso, né la controparte, né, in caso di società, la società stessa o i suoi proprietari, amministratori o dipendenti sono o saranno Pubblici Ufficiali;
 - (c) la valuta e l'ammontare pagato ai sensi del contratto di sponsorizzazione;
 - (d) i termini per la fatturazione (o i metodi di pagamento) e le condizioni di pagamento, tenuto conto che tali pagamenti possono essere effettuati esclusivamente in favore del partner e nel Paese di costituzione del partner, esclusivamente sul conto registrato del partner, come indicato nel contratto, e mai su conti cifrati o in contanti;

- (e) l'impegno del partner a rispettare le leggi applicabili, le Leggi Anti-Corruzione e le disposizioni anti-corruzione previste dal contratto di sponsorizzazione, e a registrare nei propri libri e registri in modo corretto e trasparente l'ammontare ricevuto;
 - (f) il diritto di Ente Zona Industriale di risolvere il contratto, interrompere i pagamenti e ricevere il risarcimento dei danni in caso di violazione da parte del partner degli obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione delle Leggi Anti-Corruzione o degli impegni anti-corruzione previsti dal contratto; e
 - (g) il diritto di Ente Zona Industriale di effettuare controlli sul partner, nel caso in cui Ente Zona Industriale abbia un ragionevole sospetto che la controparte possa aver violato le disposizioni previste nella presente Policy e/o nel contratto;
-
- (vi) in linea con le prescrizioni legislative, l'ammontare pagato in esecuzione del contratto di sponsorizzazione deve essere registrato nei libri e registri di Ente Zona Industriale in modo corretto e trasparente;
 - (vii) Ente Zona Industriale deve assicurare che i pagamenti siano effettuati esclusivamente come indicato nel contratto di sponsorizzazione, previa verifica che il servizio sia stato effettivamente fornito; e
 - (viii) la documentazione in originale relativa all'approvazione del contributo e ai controlli di conformità con quanto previsto nel presente paragrafo 5 deve essere conservata per almeno 10 anni.

8. Fornitori

Ente Zona Industriale può essere ritenuta responsabile per attività di corruzione commesse da parte dei Fornitori che prestano servizi a favore o per conto di eni e dei loro sub-appaltatori o sub-contrattisti. È quindi obbligo per i fornitori di Ente Zona Industriale rispettare gli standard etici stabiliti da Ente Zona Industriale.

Il processo di approvvigionamento e le attività relative sono rette: (i) dai principi delle presenti Linee Guida; (ii) e dalla procedura “Gestione degli approvvigionamenti e outsourcing” Inoltre, quando un Fornitore rientra nella definizione di Controparte, si applicano anche i principi di cui al paragrafo 7.

9. Principi di riferimento per il processo di approvvigionamento

- **Tracciabilità** – Deve essere garantita la tracciabilità delle attività e dei documenti inerenti al processo di selezione, assicurandone l’individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano le attività.
- **Riservatezza** – Fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, è necessario assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia/informazione appresa nel corso del processo di selezione.
Per questo motivo, i nominativi dei Fornitori che partecipano alla selezione, le domande di partecipazione e le offerte sono trattate in modo da garantire la necessaria riservatezza delle informazioni.
- **Segregazione delle attività** – Nel processo di selezione, è necessario attuare una segregazione di compiti e responsabilità tale da evitare situazioni di concentrazione di attività su determinati soggetti le quali potrebbero concorrere a creare condizioni di rischio in merito all’attendibilità delle informazioni e alla correttezza dello svolgimento delle attività.
Nella divisione/assegnazione delle attività deve essere comunque garantita la segregazione di attività incompatibili.
- **Conflitto di Interessi** – Il processo di selezione è improntato ai più alti livelli dell’etica di comportamento. Pertanto, devono essere evitate tutte le situazioni e tutte le attività in cui si può manifestare un conflitto con gli interessi o che possono interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse di Ente Zona Industriale e nel pieno rispetto dei principi etici o, in senso generale, di adempiere esattamente alle funzioni e responsabilità ricoperte. Ogni situazione che

possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al Garante. Determinano conflitti di interesse, ad esempio, le situazioni seguenti: (a) utilizzo della propria posizione in Ente Zona Industriale Ente Zona Industriale o delle informazioni o opportunità acquisite nell'esercizio del proprio incarico, a vantaggio indebito proprio o di terzi; (b) essere titolari di interessi economici e finanziari (proprietario o soci) presso i Fornitori; (c) svolgimento di attività lavorative presso i Fornitori.

- **Approccio al mercato** – Il processo di selezione è svolto in conformità ai più alti principi dell'etica, nel rispetto delle leggi vigenti.

Il Fornitore aggiudicatario viene individuato, in genere, attraverso apposita procedura di selezione (gara).

Le modalità di gestione del processo di approvvigionamento sono regolate da apposita procedura che disciplina l'intero iter di approvvigionamento dalla selezione del fornitore fino all'assegnazione del contratto.

Il ricorso all'assegnazione diretta, in alternativa alla ordinaria procedura di selezione di cui sopra, deve essere: conforme alla normativa di legge eventualmente applicabile; ristretto a una casistica limitata e chiaramente individuata; adeguatamente motivato e documentato; sottoposto ad adeguati sistemi di controllo da parte del Garante e, nel caso di assegnazione di contratti di Importo Rilevante sottoposto ad autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione come meglio specificato nell'apposita procedura.

Le gare sono indette in maniera idonea ad individuare l'oggetto e l'effettiva misura dell'appalto, anche per eseguire una stima corretta del suo valore e minimizzare la possibilità di successive variazioni.

- **Concorrenza** – Deve essere assicurata la massima concorrenza tra i Fornitori, compatibilmente a eventuali vincoli di mercato.

- **Subappalto** – L'affidamento in subappalto deve essere soggetto a specifica autorizzazione.

Sono vietati il subappalto totale e quello "a cascata", ossia la concessione di tutte o di parte delle forniture, dei lavori o dei servizi ricevuti in subappalto a un'altra impresa subcontraente.

- **Valutazione del rischio associato ai Fornitori** – Ente Zona Industriale seleziona unicamente Fornitori che rispondono a requisiti economico-finanziari, di coerenza organizzativa con lo scopo del lavoro specifico, di trasparenza, requisiti di ordine morale e professionale del proprio assetto proprietario (i.e. principali soggetti della catena di controllo e restante compagine societaria).

È possibile derogare a questo principio solo dopo avere ottenuto una formale autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Quando i principi di

valutazione del rischio associato ai Fornitori risultano in contrasto con eventuali normative di legge locali vigenti, queste ultime prevalgono.

10. Processo di selezione dei Fornitori

Il processo di selezione dei Fornitori consiste nel valutare, verificare e monitorare la capacità tecnica e gestionale, l'affidabilità etica, economica e finanziaria di un Fornitore in base a elementi oggettivi.

, Nell'ambito del processo di selezione, al Garante è inviata la valutazione del rischio associato ai Fornitori, contenete l'analisi delle principali caratteristiche del fornitore/società candidati, in particolare i seguenti aspetti:

- economico-finanziari;
- identità del Fornitore;
- collegamenti del Fornitore con Pubblici Ufficiali;
- accuse, indagini e/o sentenze relative a illeciti rilevanti, ivi compresi reati di corruzione, o ad altre attività illegali a carico del Fornitore.

11. Controparti

Ente Zona Industriale potrebbe essere ritenuta responsabile per le attività corruttive commesse dalle Controparti (ad esempio Intermediari, Consulenti partner di Joint Venture, ecc) e, pertanto, richiede loro il rispetto delle leggi applicabili, incluse le Leggi Anti-Corruzione, nell'ambito delle attività svolte con o per conto di Ente Zona Industriale.

In particolare, le Persone di Ente Zona Industriale devono rispettare quanto previsto nelle presenti Linee Guida in riferimento alla selezione, al mantenimento dei rapporti e all'impiego delle Controparti:

- le Controparti devono godere di un'eccellente reputazione in quanto a onestà e pratiche commerciali corrette;
- deve essere attuato un processo di selezione delle Controparti che preveda un'adeguata due diligence. La due diligence deve includere almeno quanto segue:
 - a) stabilire l'identità della Controparte;
 - b) confermare l'ambito delle attività svolte dalla Controparte;
 - c) stabilire se la Controparte ha collegamenti con Pubblici Ufficiali;
 - d) stabilire se la Controparte sia stata soggetta ad accuse, indagini e/o sentenze relative a illeciti rilevanti, ivi compresi reati di corruzione, o ad altre attività illegali.
- le Controparti devono stipulare contratti scritti prima di svolgere qualunque attività a favore o per conto di Ente Zona Industriale e devono essere pagate solo in conformità con le condizioni contrattuali. Tutti i contratti scritti con le Controparti devono prevedere un corrispettivo ragionevole e adeguato e previsioni relative alla compliance che richiedano alle Controparti, tra le altre cose:
 - a) di rispettare le Leggi Anti-Corruzione e le presenti Linee Guida e di porre in essere e mantenere per tutta la durata del contratto propri strumenti normativi per assicurare la compliance con le Leggi Anti-Corruzione e le Presenti Linee Guida Anti-Corruzione;
 - b) in caso di subappalto o subcontratto:
 - i. ottenere la previa autorizzazione di Ente Zona Industriale per qualunque subappalto o subcontratto (quali sub-agenti, sub-rappresentanti, sub-consulenti o figure simili);
 - ii. assicurare che ogni subappaltatore o subcontrattista, che esegua i servizi in riferimento al contratto, li svolga esclusivamente sulla base di un contratto scritto, che imponga al subappaltatore o

subcontrattista condizioni equivalenti rispetto a quelle imposte alle Controparti;

- c) di riportare tempestivamente a Ente Zona Industriale qualsiasi richiesta o domanda relativa a qualunque indebito pagamento o di denaro o di altra utilità, ricevute dalla Controparte in relazione all'esecuzione del contratto;
- d) nel caso in cui Ente Zona Industriale abbia il ragionevole sospetto che la Controparte possa aver violato le disposizioni del contratto relative alla compliance, permettere a Ente Zona Industriale di svolgere audit sulla Controparte;
- e) il diritto di Ente Zona Industriale di risolvere il contratto, di sospendere l'esecuzione del contratto e di ricevere il risarcimento dei danni in caso di violazione degli obblighi, dichiarazioni e garanzie sopra riportati e/o di violazione delle Leggi Anti-Corruzione.

Nel caso in cui la Controparte sia un Consulente, si applicano le disposizioni del paragrafo 8.

12. Consulenti

Ente Zona Industriale potrebbe essere ritenuta responsabile per attività corruttive svolte dai suoi Consulenti e, di conseguenza, impone specifici adempimenti da rispettare per quanto riguarda i Consulenti.

Nel dettaglio, i contratti con i Consulenti devono essere negoziati, stipulati e gestiti nel rispetto delle presenti Linee Guida, ivi comprese le disposizioni relative ai Fornitori, e dei seguenti standard minimi:

- il Consulente deve godere di un'eccellente reputazione in quanto a onestà e pratiche commerciali corrette.
- deve essere attuato un processo di selezione del Consulente che preveda un'adeguata due diligence sul potenziale Consulente. La due diligence deve includere almeno quanto segue:
 - a) stabilire l'identità del Consulente;
 - b) confermare l'ambito dei servizi;
 - c) stabilire se il Consulente ha collegamenti con Pubblici Ufficiali;
 - d) stabilire se il Consulente sia stato soggetto ad accuse, indagini e/o sentenze relative a illeciti rilevanti, ivi compresi reati di corruzione, o ad altre attività illegali.
 - e)
- la selezione del Consulente e la stipula del contratto di consulenza devono essere valutate dal Garante sentito il Collegio dei Probiviri e approvate dal Consiglio di Amministrazione.
- il contratto di consulenza deve essere redatto per iscritto e deve contenere altresì:
 - a) la dichiarazione del Consulente che il pagamento ricevuto è unicamente il corrispettivo per la prestazioni definite nel contratto e che tali somme non saranno mai utilizzate per finalità corruttive;
 - b) i termini per la fatturazione (o i metodi di pagamento) e le condizioni di pagamento, tenuto conto che (i) tali pagamenti potranno effettuarsi esclusivamente in favore del Consulente, e nel Paese di costituzione del Consulente, esclusivamente sul conto intestato al Consulente come indicato nel contratto e mai su conti cifrati o in contanti; e (ii) il pagamento anticipato del corrispettivo (prima della completa esecuzione delle condizioni contrattuali) può essere consentito esclusivamente in casi specifici (adeguatamente motivati e stabiliti nel

- contratto) e, in qualsiasi caso, esclusivamente per una parte dell'importo complessivo;
- c) l'impegno del Consulente a rispettare le leggi applicabili, e in particolare le Leggi Anti-Corruzione e le presenti Linee Guida, e a registrare in modo corretto e trasparente nei propri libri e registri le somme ricevute e, sulla base del livello di rischio del Consulente, porre in essere e mantenere per tutta la durata del contratto i propri strumenti normativi per assicurare la compliance;
 - d) l'impegno di riportare tempestivamente a Ente Zona Industriale qualsiasi richiesta o domanda relativa a qualunque indebito pagamento di denaro o di altra utilità, ricevute dal Consulente in relazione all'esecuzione del contratto;
 - e) il diritto di Ente Zona Industriale a svolgere audit sul Consulente nel caso in cui Ente Zona Industriale abbia un ragionevole sospetto che il Consulente possa aver violato gli obblighi, dichiarazioni e garanzie sopra riportate e/o di violazione delle Leggi Anti-Corruzione;
 - f) adeguate previsioni in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori
 - g) il diritto di Ente Zona Industriale di risolvere il contratto, di sospendere il pagamento e di ricevere il risarcimento dei danni in caso di violazione degli obblighi, dichiarazioni e garanzie sopra riportati e/o di violazione delle Leggi Anti-Corruzione.